



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERE 213.11.09 (prot. 1338 del 19.1.10)**

OGGETTO :Carica di Presidente del Consiglio di Parco archeologico conferita a dirigente regionale ex art. 8 l. r. 20/2000 – Collocamento a riposo – Conseguenze.

Normalmente la nomina e la scelta dell'Amministrazione tra i suoi dipendenti per il conferimento di un incarico avviene in base al rapporto esistente tra essi e la stessa amministrazione, in ragione del loro incardinamento funzionale. Ove il legislatore ha voluto estendere l'ambito di scelta ai dipendenti collocati a riposo lo ha espressamente esplicitato. Il collocamento in quiescenza intervenuto dopo la nomina determina, pertanto, la decadenza per sopravvenuta mancanza del requisito della appartenenza funzionale ad una determinata amministrazione.

Risponde ad un principio di garanzia della funzionalità degli organi collegiali l'ammettere – purchè regolarmente costituiti in tutte le loro componenti - la loro operatività anche in assenza o in mancanza di talune di esse ricorrendo all'istituto della supplenza. Non può escludersi un subentro a titolo non meramente temporaneo del supplente nella posizione del titolare, definitivamente impedito, per motivi gravi e documentati ma anche per cessazione volontaria dalle funzioni, ad esercitare le attribuzioni spettantigli.

Voci : BENI CULTURALI - ORGANI

L.r. 20/2000 art. 8

Redattore : Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 3

